

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Le quattro ipotesi di reato rientranti nella categoria dell'istigazione alla corruzione sono disciplinate dall'**articolo 322** del Codice Penale.

- **Istigazione passiva impropria** (comma 1): il privato istiga il pubblico funzionario a corrompersi, tentando di fargli accettare un compenso per il compimento di un atto di ufficio;
- **Istigazione passiva propria** (comma 2): il privato istiga il pubblico funzionario a corrompersi, tentando di fargli accettare un compenso per ritardare un atto di ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio;
- **Istigazione attiva impropria** (comma 3): il pubblico funzionario istiga il privato affinché lo corrompa tentando di farsi offrire un compenso per il compimento di un atto di ufficio;
- **Istigazione attiva propria** (comma 4): il pubblico funzionario istiga il privato affinché lo corrompa tentando di farsi offrire un compenso per ritardare un atto di ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.

La norma vuole tutelare il normale funzionamento e il prestigio della Pubblica Amministrazione, contro il pericolo che coloro che ne fanno parte possano cedere alla venalità.

Nelle ipotesi dei comma 1 e 2 chiunque può essere un soggetto attivo; nelle forme individuate dai comma 3 e 4 il soggetto agente può essere solo il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio). Il soggetto passivo è lo Stato o l'ente pubblico nel quale lavora il detto funzionario.

Il reato trova il suo presupposto laddove la richiesta illecita non sia accolta dal destinatario, ove il rifiuto non sia stato immediato o siano incorse trattative non ultimate con l'accordo, si configura un tentativo di corruzione del quale rispondono entrambi i soggetti.

Il reato si compie nel momento in cui si effettua l'offerta o la promessa non dovuta di compenso al pubblico funzionario.

Per approfondire la questione, consulta la scheda tecnica al link:

<http://corruzione.liberapiemonte.it/files/2011/09/ISTIGAZIONE-ALLA-CORRUZIONE.pdf>